



**Avviso pubblico per l'assegnazione del
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2021
a persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti
residenti nei Comuni dell'Ambito di Lodi
in applicazione delle D.G.R. N. XI/4138/2020 e del DD N. 925 del 29/01/2021 (Misura B2)**

Regione Lombardia con la DGR n. XI/4138 del 21 Dicembre 2020 e DD 925 DEL 29 Gennaio 2021 ha approvato il "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2020" indicando il riparto delle risorse, i destinatari, gli strumenti e le modalità di intervento.

Il Fondo Non Autosufficienza disponibile per l'Ambito di Lodi è pari a **610.886,00 €**

Il presente documento disciplina le modalità di attuazione omogenee e condivise a livello territoriale per le azioni degli Ambiti Territoriali sulla base di quanto previsto dalla DGR XI/4138/2020.

1) DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

I requisiti di seguito elencati sono tassativi e inderogabili:

- Residenti nei 60 Comuni della Provincia di Lodi e nel Comune di San Colombano al Lambro
- Persone di qualsiasi età, con gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana (invalidità civile al 100%) beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980 e successive integrazioni/modifiche con L. 508/1988;
- Persone di qualsiasi età in condizione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92 (che presentino anche tutti i requisiti precedentemente elencati);
- Persone maggiorenni con ISEE SOCIOSANITARIO fino ad un massimo di 25.000,00 €
- nuclei familiari con Isee ordinario fino ad un massimo di 40.000,00 € per i beneficiari minorenni.

2) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il bando è aperto dal 22/03/2021 al giorno 15/05/2021.

I documenti comprovanti il riconoscimento dell'invalidità civile riportante la diagnosi completa "in chiaro", della L. 104 art. 3 c.3 e l'attestazione isee in corso di validità dovranno essere allegati al modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, che in mancanza degli stessi non potrà essere accettato.

Dovranno essere inviati, come unica modalità possibile sia per i cittadini sia per i servizi, all'indirizzo e-mail misurab2@gmail.com. Nel caso in cui sia il Comune di residenza a provvedere all'invio, al modulo di richiesta dovrà essere allegata la ricevuta relativa alla data di consegna presso i servizi da parte del beneficiario (o suo delegato) degli stessi documenti. Non verranno accettate domande presentate con qualsia altra modalità e sarà responsabilità dell'A.S. referente del caso comunicarlo ai cittadini.

3) DECADENZA E REVOCA

L'erogazione delle Misure decade in caso di decesso, ricovero definitivo in strutture residenziali o trasferimento di residenza in un Comune extra Ambito. Nel caso in cui queste condizioni si verifichino in fase di raccolta delle domande o stesura delle graduatorie, i soggetti decadranno comunque dal beneficio e non saranno erogati contributi ai familiari.

Non viene sospesa in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei purché comunicati o concordati nell'ambito del progetto assistenziale con il Servizio sociale di riferimento del soggetto.

4) ACCESSO ALLA MISURA E PRIORITÀ PER L'EROGAZIONE DELLA STESSA

Possono presentare istanza tutte le persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, sia quelle che hanno già beneficiato del FNA negli anni precedenti sia quelle di nuovo accesso.

Motivi di esclusione dalla Richiesta

NON POSSONO RICHIEDERE LA MISURA B2:

- le persone beneficiarie della Misura B1
- le persone accolte definitivamente presso Unità d'Offerta residenziali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice e Misura residenzialità per minori gravissimi)
- le persone che ricevono il contributo per progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente assunto
- le persone ricoverate in periodo di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale
- le persone prese in carico con Misura RSA aperta ex DGR XI/7769/2018
- le persone che percepiscono il Bonus per Assistente Familiare L.R. 15/2015

Compatibilità

L'erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con:

- i voucher anziani e disabili ex DGR X/7487/2017 e DGR XI/2564/2019 – Reddito di Autonomia
- interventi di assistenza domiciliare: ADI e SAD/SADH
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare
- ricovero ospedaliero e/o riabilitativo
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni; per minori massimo 90 giorni
- sostegni Dopo di Noi
- prestazioni integrative previste ha HCP/INPS ad eccezione di erogazione di specifici contributi (es. contributo assistente familiare)

Durata dei Progetti

I Progetti collegati ai Buoni Sociali misura B2 avranno una durata di 12 mesi, mentre i progetti collegati ai Voucher Sociali manterranno una durata di 6 mesi. L'assistente sociale referente per il caso è responsabile del monitoraggio e verifica rispetto alla permanenza dei requisiti e all'effettivo permanere del bisogno.

E' responsabilità dell'assistente sociale referente per la situazione segnalare tempestivamente i trasferimenti, i decessi e i ricoveri delle persone beneficiarie di modo che l'Ufficio di Piano possa gestire eventuali sospensioni o interruzioni al fine di liberare le risorse impegnate a favore di altre progettualità

Saranno predisposte 2 graduatorie separate per Anziani e Disabili, quest'ultima articolata per Adulti e Minori

<u>BUONI SOCIALI</u>

Si tratta di un intervento di tipo economico che permette di riconoscere il valore dell'attività di assistenza svolta dal caregiver familiare o, in caso di sua assenza (persone che vive sola al domicilio) dall'assistente personale privatamente assunto con regolare contratto.

Requisiti Specifici del care giver

Oltre a quelli previsti in generale, si ritengono requisiti specifici i seguenti:

- a) Convivenza del caregiver con la persona non autosufficiente, da autocertificare se non residenti insieme
- b) Completa autonomia del caregiver (ad esempio non potrà essere considerato quale caregiver l'anziano convivente che presentasse limitazioni funzionali);
- c) Assenza di qualsiasi attività lavorativa del caregiver (la persona deve dedicarsi completamente all'assistenza del proprio familiare non può essere l'avvocato che svolge funzione di AdS);

Requisiti Specifici dell'Assistente Personale

Oltre a quelli previsti in generale, si ritengono requisiti specifici i seguenti:

- a) Assunzione da parte della famiglia di una assistente familiare o attraverso enti preposti (documentare la regolarità del rapporto di lavoro per almeno 25 ore settimanali) certificata dal contratto di lavoro;

1) Valorizzazione del Buono

Entità del buono sulla base del punteggio complessivo da scheda di valutazione

Punti da 1 a 10	=	€ 200,00 mensili
Punti da 11 a 14	=	€ 300,00 mensili

Il valore mensile del Buono Sociale, può essere integrato con un importo massimo di 400,00 € l'utente ha assunto un'Assistente Personale (x questo contributo si ricorda che il rapporto di lavoro deve essere almeno di 25 ore):

- per 30 ore si aggiungono 300,00 €
- per 40 ore si aggiungono 400,00 €

2) Buono per la vita indipendente

Si tratta di un intervento di tipo economico che permette una compensazione delle spese sostenute per la vita indipendente di persone adulte disabili (18/64 anni) che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale.

I progetti dovranno riguardare la definizione di percorsi di accompagnamento in favore di persone disabili che vivono sole al domicilio, senza il supporto di un care giver familiare ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e già regolarmente impiegato al momento della richiesta del beneficio.

Requisiti Specifici

Oltre a quelli previsti in generale, si ritengono requisiti specifici:

- a) Età compresa tra 18 e 64 anni;
- b) Invalidità civile
- c) Isee sociosanitario non superiore a 25.000,00 €
- d) capacità del soggetto di autodeterminarsi nelle decisioni;
- e) attivare progetto di vita orientato all'indipendenza;

Entità del buono sulla base del punteggio della situazione economica da scheda di valutazione

Punti da 1 a 10	=	€ 600
Punti da 11 a 14	=	€ 800

<u>VOUCHER SOCIALE MINORI DISABILI</u>

L'intervento è diretto a fornire un aiuto domiciliare al fine di favorire la permanenza del minore in famiglia. Rientrano fra i possibili interventi, anche per i minori non beneficiari di buono:

- Attivazione/potenziamento di interventi educativi mirati alla socializzazione per i minori disabili
- Frequenza Laboratori Psico-Educativi (max 40 accessi/anno)
- Educatore presso centri estivi ricreativi per minori disabili, SOLO NEL CASO IN CUI QUESTI VENGANO AVVIATI

Come riportato nei "requisiti generali", anche per i minori è necessario il riconoscimento della grave disabilità ex art.3 comma 3 della legge 104/1992.

Entità del voucher per interventi educativi mirati alla socializzazione per i minori disabili

Sono finanziabili esclusivamente le ore di intervento diretto a favore dei minori con grave disabilità (art. 3 comma 3 della L. 104/1992) fino ad un massimo di 4 ore settimanali (1 ora di intervento educativo è pari a € 19).

Possono essere finanziati interventi di gruppo presso i SED e gli interventi che esplicitamente siano finalizzati alla socializzazione del minore (non si possono pagare interventi ADH finalizzati al supporto alla genitorialità), attraverso un progetto scritto dalla UONPIA per i minori in carico.

Entità del voucher per i gli interventi psico educativi, ricreativi, extrascolastici e per il tempo libero

Relativamente ai Laboratori Psico Educativi il valore del voucher viene stabilito in €. 25,00 giornalieri. Il voucher è concesso fino ad un massimo di 40 giorni di frequenza nell'anno solare. La restante quota della retta di frequenza e a carico della famiglia. Rientrano in questi voucher anche eventuali servizi realizzati in sostituzione alla presenza in struttura, secondo quanto previsto dall'art.48 DPCM 17/03/2020.

Entità del voucher per educatore presso Centri Estivi Diurni – Il voucher è erogabile per un massimo di 4 settimane

Progetti che richiedono l'intervento educativo per un'assistenza individuale = € 475 (+ IVA) a settimana oppure l'importo totale di € 1900,00 (+ IVA) da dividere su un numero inferiore di settimane, in base alle necessità educativo - assistenziali del minore.

5) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONI BENEFICI ECONOMICI

Per la redazione delle graduatorie, la valutazione della completezza e appropriatezza delle domande pervenute viene attivata una commissione tecnica composta da personale dell'Ufficio di Piano.

La formulazione delle graduatorie terrà conto, oltre che dei criteri di priorità indicati e dei seguenti ulteriori criteri:

- grado di intensità assistenziale scala ADL+IADL (dal valore più basso al più alto);
- ISEE crescente (dal più basso al più alto).

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali, dati particolari e dati giudiziari forniti per l'accesso alla Misura FNA – B2 sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso adeguate procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è il Comune di residenza dell'interessato.

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 28 comma 1 del GDPR è l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona, in quanto Ente Capofila dell'Ambito di Lodi.

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Con la sottoscrizione in calce alla domanda l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati personali anche particolari ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/16.

UFFICIO DI PIANO
AMBITO DI LODI